



Organizzazione Produttori Ortofrutticoli



ALLEGATO 1

Angri, 29/09/2010  
Prot. 742/2010

30 SET. 2010  
DE SIMONE

Spett.le  
GIUNTA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA -  
Assessorato Agricoltura  
Ufficio I.P.A.  
Centro Direzionale  
80143 NAPOLI

Oggetto: Adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1234/07

Il sottoscritto Urraro Raffaele, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 10/01/1964 e residente a San Giuseppe Vesuviano, via G.Ammendola n°228, Cod.Fiscale RRRRFL64A10H931X nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'OP CON.CO.O.SA. Srl con sede legale in Angri Via Pontoni II, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 203 bis e dell'allegato al DM 9326 del 30/12/2009

-riconosciuta dalla Regione il 30/03/1999 ai sensi dell'art. 11 del Reg CE 2200/96, per la categoria iv ed iscritta al numero 9 dell'elenco Regionale delle Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli Riconosciute;

**chiede**

L'adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg.CE n.1234/2007 nonché al DM 9326 del 30/12/2009 e successive modifiche e/o integrazioni.

Tale adeguamento è specificatamente richiesto per pomodori freschi destinati alla trasformazione di cui al gruppo di prodotto 07, codice NC 0702 00 00.

In attesa di positivi riscontri restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

All'uopo allego lo Statuto sociale attualmente vigente.

L'occasione è gradita per inviare distinti saluti


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 0786858 30/09/2010 13.41

Mittente: CON.CO.O.SA. ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Raccomandato: Interventi per la produz.agr.produz. agro-alia. mercat...

Classifica: 11. Fascicolo 101 del 2010





Organizzazione Produttori Ortofrutticoli



ALLEGATO 2

Angri, 22/12/2010  
Prot. 1441/2010

*pt*  
**28 DIC. 2010**

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO**  
Sviluppo Attività Settore Primaria  
**DE SIMONE**

Spett.le

**GIUNTA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA –  
Assessorato Agricoltura**

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività  
Settore Primario Settore Interventi per la  
Produzione Agricola Produzione Agro Alimentare  
– Mercati Agricoli Consulenza Mercantile

Centro Direzionale, Isola A/6  
**80143 NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2010. 1032693 28/12/2010 16.39

Mittente : CON.CO.O.SA. ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI

Assogenerale : Interventi per la produz agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica : 11. Fascicolo : 101 del 2010



**Oggetto: Adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1234/07**

Ad integrazione della ns nota Prot. 742/2010 del 29/09/2010, il sottoscritto Urraro Raffaele, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 10/01/1964 ed ivi residente, alla via G.Ammendola n°228, Cod.Fiscale RRRRFL64A10H931X nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale dell'OP CON.CO.O.SA. Società Cooperativa con sede legale in Angri Via Pontoni II, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 203 bis del Reg. CE 1234/2007 e relative modalità di applicazione, al DM 3932 del 11/05/2009 G.U. n°185 del 11 agosto 2009 e successive modifiche e/o integrazioni ed in riscontro alla Vs nota prot. 973973 del 06/12/2010

## DICHIARA

- Che la O.P. CON.CO.O.SA. Società Cooperativa si è dotata di uno statuto in conformità al Reg. CE 1234/2007 e relative modalità di applicazione, nonché della normativa nazionale di recepimento DM 3932 del 11/05/2009 G.U. n°185 del 11 agosto 2009 - DM 8445 del 30/09/2010 G.U. n°285 del 6 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la O.P. CON.CO.O.SA. Società Cooperativa possiede i requisiti prescritti dalla normativa citata ed i parametri fissati dal D.M. n.8445 del 30/09/2010 G.U. n°285 del 6 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

## CHIEDE

L'adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 1234/2007 e delle relative modalità di applicazione nonché, della normativa nazionale di recepimento di cui ai D.M. 3932 del 11/05/2009



CON.CO.O.SA. s.r.l. - 84012 ANGRI (SA) - Via Pontoni II - Tel. 081.5135433 Fax 081.5135438

Cod.Fisc. e P. IVA 0025156 065 2 - CCTAA SA 131472/69 - Albo Coop. Sez. Mut. Prev. n. A 143551 - Pref. n. 166/71 - Trib. Nocera Inf. n. 427/69  
Riconoscimento: D.M. 21/12/77 G.U. n. 21 albo n. 69 - D.P.G.R. n. 4615 del 30/3/1999 - B.U.R.C. n. 38 del 21/06/99 Albo n. 9  
E-mail: consorzio@concoosa.it - Sito web: www.concoosa.it



allegato nota prot. 973973 del 06.12.2010  
**ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07**

Il sottoscritto Urraro Raffaele nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 10/01/1964 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata Consorzio tra le Cooperative Ortofrutticole della provincia di Salerno CON.CO.O.SA.- Società Cooperativa (cod\_it 115) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 4615 del 30-03-1999

**Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,  
 COMUNICA CHE**

- l'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati
- 1) Cod. NC 0702 00 00 prodotto 0702 00 00
- i produttori aderenti al CON.CO.O.SA ammontano complessivamente a n. 497 come sotto specificato

<b>A</b>	Soci singoli n.	0
<b>B</b>	Soci Persone giuridiche n.	26
<b>C</b>	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	497
	Totale soci (A) + (B) = n.	26
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	497

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 26.843.058,52 come sotto specificato


prodotto	Codice NC	superficie investita (Ha)	produzione commercializzata (ton.)	valore (.000 €)
Pomodoro fresco da industria	0702 00 00	4296,17	316.101,813	26.759.478,43
<b>totali</b>	<b>=====</b>	<b>4296,17</b>	<b>316.101,813</b>	<b>26.759.478,43</b>



Prot. 1032687  
28-12-10

- il proprio statuto - adottato il 13/11/2010 con atto del Notaio Tommaso D'Amaro n. Raccolta 25836 n. Repertorio 65967 registrato a Pagani (SA) il 03/12/2010 - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010		Statuto della organizzazione di produttori	
		articoli/ corrispondenti/	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;		art.2, art.8	
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;		art.8	
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;		art. 8	
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;		art.42	
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.			
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:			
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;		art. 4, 7,8	
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		art. 7, Art. 8	
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.			
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:			
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;		art.23, art. 28, art. 36	
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;		art.8, art. 12, art. 23, art. 28, art. 36	
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;		art.7	
Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)			



gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP			
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori		art. 7	
1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento.		art. 7	
2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista.		art. 7	
In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.		artt. 16, 17	
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;		Artt. 7, 8	
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;		art. 8	
Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009. (periodo minimo di adesione) La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attivazione, salvo autorizzazione dell'OP.		Artt. 8, 15	
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.		Art. 2, art. 36, art. 37, art. 38, art. 44, art. 46, art. 49	
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.		art. 2, art. 9	
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.			

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP  
  
 A M G R I

ALLEGATO 3**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA****CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,  
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2  
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definite all'art. 26 del regolamento."

**A – Dati identificativi del richiedente**

O.P. (Ragione Sociale) "Consorzio tra le Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Salerno" società cooperativa

Sigla "CON.CO.O.SA. soc. coop.."

CUAA 00251560652 Partita IVA 00251560652.....

Sede: Via Pontoni III/A – 84012 Angri (SA)

Telefono 0815135433 Fax 0815135438

E-Mail consorzio@concoosa.it

Unione di appartenenza UNAPROA Codice IT 115

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 2200/96

D.P.G.R. n. 4615 del 30/03/1999 Categoria .....IV.....

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data 29/09/2010 n.742 ed acquisita con prot. n.° 2010/0786858 del 30/09/2010

integrata in data 22/12/2010 n.1441 ed acquisita con prot. n.°2011/1032693 del 28/12/2010

integrata in data 22/02/2011 n.87 (in seguito a sopralluogo in loco) ed acquisita con prot. n°2011/0143657 del 22/02/2011

**B – Forma Giuridica**

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3  
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	C.C.I.A.A. DEL 19/01/2011
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO	

Note:



## D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.0	<b>Statuto dell'organizzazione di Produttori</b> Adottato il 13/11/2010 con atto del Notaio TOMMASO D'AMARO n. Raccolta 25836 n. Repertorio 65967 registrato a PAGANI (SA) il 03/12/2010 al n. 6152	X		
Note:				

2.1 COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:				
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori ..... iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	X		ARTICOLO 1
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	X		VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 13/11/2010 SOTTOSCRITTO DA 24 SOCI SU 26
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	X		ARTICOLO 2
Note:				

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 bis - paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":				
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	X		ART.2, ART. 8 Norme COMUNI DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE approvate con delibera dell'assemblea ordinaria N. 136 del 30.04.2010
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	X		ART.7, ART.8 Nel caso specifico la OP chiede il riconoscimento per un solo prodotto
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	X		ART.8
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	X		ART.8 VEDI REGOLAMENTO INTERNO (PUNTO 2.2.1 DELLA CHECK-LIST)
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	X		ART.8, ART.42

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 bis - paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":				
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;  D.M. 3932 del 11.05.2009 - Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) - "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	X		ART. 4, ART. 7, ART. 8 MAX 10%
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		X	ART. 7, ART. 8
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.		X	ART. 7, ART. 8

2.4 DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":				
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	X		ART.23, ART.28, ART. 36
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	X		ART.8, ART.12, ART.23, ART.28, ART.36
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;  Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – <b>Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori)</b> : "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica."  D.M. 3932 del 11.5.2009 – <b>Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori)</b> – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente."	X		ART. 7 35%
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1</b> "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 , comma 3 del regolamento."  Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1</b> , "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" .rif. [...e costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione]  Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 32 (Soci non produttori) – Paragrafo 1</b> . Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. <b>Paragrafo 2</b> . Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. <b>Paragrafo 3</b> . Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	X		ART. 7

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2</b> "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	X		ART.7 10%
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	X		ART.16, ART.17
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;  D.M. 3932 del 11.05.2009 – <b>Articolo 9 (periodo minimo di adesione)</b> "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi degli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	X		ART. 7 , ART. 8, ART. 15, ART.16 VINCOLO MINIMO DI ADESIONE FISSATO IN 3 ANNI
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	X		ART.2, ART. 36, ART. 37, ART. 38, ART. 44, ART. 46, ART. 49
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	X		ART. 2, ART.9
Note:				

## E - Requisiti dimensionali minimi AL 30/09/2010

**3.0 PARAMETRI** - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 ter - paragrafo 1:  
 "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":  
 a) .....  
 b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovì;  
 Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 - Articolo 23 (Numero minimo di soci) - "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati e ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."  
 D.M. 3932 del 11.05.2009 - Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) - Paragrafo 1 "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.  
 Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure ....."  
 Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 - Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 - (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - OP e delle loro associazioni - AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
3.1	Numero di aderenti	X		26 SOCI GIURIDICI A CUI ADERISCONO 497 SOCI SINGOLI(1)

Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
ABRUZZO	0		51	51
BASILICATA	0		22	22
CAMPANIA	0	25	58	58
LAZIO	0		16	16
MOLISE	0		25	25
PUGLIA	0	1	316	316
TOSCANA	0		9	9
<b>Totall</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
Totale [a + b]				

Note:

(1) DATI DERIVATI DALLA TABELLA ALLEGATA AL PO 2011 APPROVATO CON DRD 356 DEL 23/12/2010.



- 4.0 ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE** – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:  
 "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
- a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;
- b) .....;
- c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;
- Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori)** –  
 "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
- a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
- b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
- c) la gestione commerciale e finanziaria e
- d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
8.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	X		Presenza di n. 10 tecnici per la protezione dell'ambiente di cui 2 a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato.  Visionato e acquisito disciplinare di produzione integrata.
8.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti:  Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – <b>Articolo 27 (Mezzi tecnici)</b> – "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	X		La OP detiene in proprietà la sede di Angrì, adibita ad uffici con annesso spazio esterno disponibile per i soci.  Detiene inoltre in comodato d'uso gratuito un centro di raccolta sito in Foggia  Verificato a campione l'elenco acquisito dei mezzi tecnici detenuti dai soci
8.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	X		La OP dispone di una sede amministrativa di cui al punto 8.6 e di n. 7 dipendenti di cui 6 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato.
8.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	X		
Note:				

Napoli LI, 28.03.2011

I funzionari istruttori

SAGGESE BARBARA

BORRIELLO CONCETTA

Il Responsabile del Procedimento  
 Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore  
 Dott. Antonio Irlando

ALLEGATO 4**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA**

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL  
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,  
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

OP "CON.CO.O.SA. soc. coop.." COD.IT. 115 con sede legale alla Via Pontoni II/A  
P. IVA 00251560652 Cap 84012 Città ANGRÌ (SA)

I sottoscritti tecnici istruttori SAGGESE Barbara e BORRIELLO Concetta, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

**VISTA** la domanda di adeguamento presentata in data 29/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010 prot. n.° 786858;

**VISTE** le integrazioni presentate in data 22/12/2010 e acquisite agli atti del Settore in data 28/12/2010 prot. n.° 1032693;

**VISTO** il verbale redatto in data 14/02/2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre: prospetti riepilogativi concernenti il VPC e la suddivisione per superficie e prodotti; integrazione del contratto di comodato relativo allo stabilimento di Foggia; n.1 convenzione con ditta CISA afferente n. 8 tecnici; n.2 lettere di incarico relative a tecnici inclusi nel personale a tempo indeterminato;

**VISTE** le integrazioni presentate in data 22/02/2011 e acquisite in data 22/02/2011 prot. n.° 143657;

**VERIFICATA** con sopralluogo in loco effettuato in data 14/02/2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletate le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

**VISTO** lo Statuto adottato il 13/11/2010 con atto del Notaio Tommaso D'Amato n. Raccolta 25836 n. Repertorio 65967 registrato a Pagani il 3/12/2010;

**VERIFICATO** che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n.122 e n.125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

**VERIFICATA** la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

**CONSIDERATO** che l'importo del VPC della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 356 del 23/12/2010 – pari ad euro 22.979.693,29, così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta

superiore al minimo prescritto;

**CONSIDERATO** che il *numero di soci* della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n. 26 soci giuridici a cui aderiscono 497 soci produttori**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e risulta superiore al minimo prescritto;

**CONSIDERATO** che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n.1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti/gruppo di prodotti di seguito riportati:

CATEGORIA	
CODICE NC	DESCRIZIONE
7020000	POMODORI, freschi o refrigerati destinati esclusivamente alla trasformazione

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria

Napoli LI, 8.04.2011

I funzionari istruttori

SAGGESE Barbara

BORRIELLO Concetta

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore  
Dott. Antonio Irlando